

Novità fiscali del 7 luglio 2011

Pubblicato il 7 luglio 2011

tutela della sicurezza stradale e del mercato dell'autotrasporto: nella circolare il punto sulle sanzioni; Dogane: partono da settembre 2011 le indagini finanziarie; Assonime: direttiva sui diritti dei consumatori; presunzione di dividendi in nero solo in presenza di ricavi accertati; illecito deontologico del professionista è più grave se commesso nel piccolo centro; Manovra: Decreto in vigore; soggetto black list: transazioni da comunicare sempre

Indice:

- 1) Tutela della sicurezza stradale e del mercato dell'autotrasporto: Nella circolare il punto sulle sanzioni**
- 2) Dogane: Partono da settembre 2011 le indagini finanziarie**
- 3) Assonime: Direttiva sui diritti dei consumatori**
- 4) Presunzione di dividendi in nero solo in presenza di ricavi accertati**
- 5) L'illecito deontologico del professionista è più grave se commesso nel piccolo centro**
- 6) Manovra: Decreto in vigore**
- 7) Soggetto black list: Transazioni da comunicare sempre**

1) Tutela della sicurezza stradale e del mercato dell'autotrasporto: Nella circolare il punto sulle sanzioni

Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi: Come si applicano le sanzioni.

Diffuse le istruzioni per applicare le sanzioni che derivano dalla violazione degli

obblighi sulla sicurezza stradale e sulla regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto terzi.

Difatti, **l'Agenzia delle Entrate**, con la **circolare n. 31/E del 06 luglio 2011** ha fornito le **indicazioni utili per adottare i provvedimenti che escludono dai benefici fiscali per il periodo di un anno chi non ha rispettato le disposizioni previste dall'art. 83-bis della manovra d'estate 2008 (D.L. 112/2008).**

Un intervento successivo al provvedimento del direttore del 12 maggio 2011, che ha già dettato tempi e modi di pubblicazione delle misure per applicare la sanzione.

Esclusione dai benefici fiscali

In particolare, è stato chiarito che le violazioni degli obblighi legati alla tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi sono rilevate dalla direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Un'attività istruttoria che consentirà poi alle direzioni regionali e alle direzioni provinciali di Trento e Bolzano dell'Agenzia delle Entrate di motivare i provvedimenti di applicazione della sanzione amministrativa, che consiste nell'impossibilità per i trasgressori di fruire per un anno delle agevolazioni fiscali.

Contro questi atti è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dalla notifica.

La verifica delle esclusioni

Le amministrazioni e gli enti che hanno il compito di verificare il rispetto del provvedimento di esclusione potranno consultare direttamente online, sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, l'elenco dei destinatari della sanzione. Questa lista, disponibile nella sezione "Documentazione" alla voce "Sicurezza stradale e regolarità del mercato: soggetti esclusi dai benefici fiscali", riporterà anche tutte le informazioni sui vari gradi e sugli esiti dell'eventuale contenzioso, così come sui provvedimenti di annullamento in autotutela.

Calendario in rete

Le informazioni utili a identificare gli esclusi restano in rete almeno fino al 31 dicembre del secondo anno dopo quello di notifica della sanzione.

In ogni caso, rimangono in linea fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si chiude l'eventuale contenzioso mosso dal contribuente contro la sanzione o fino alla chiusura dell'anno successivo a quello in cui è emesso il provvedimento in autotutela.

Competenza all'esclusione dei benefici fiscali

Essendo "colpite" le violazioni relative all'inosservanza di norme che disciplinano l'autotrasporto di cose per conto terzi, solo le agevolazioni riconducibili a tale attività diventano non fruibili.

La sanzione non colpisce, quindi, i benefici che riguardano la sfera personale dell'imprenditore, come ad esempio le agevolazioni connesse alla "prima casa". Così come non impatta, escludendoli, su regimi "non ordinari" eventualmente applicati, che agevolazioni fiscali non sono.

Il chiarimento, però, forse più significativo, è quello relativo all'ambito temporale della punizione.

Il provvedimento del 12 maggio 2011 ne ha fissato la decorrenza al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di notifica del provvedimento sanzionatorio. Nella circolare si legge che

“stante la dizione letterale della norma l’esclusione ... dai benefici fiscali deve intendersi nel senso che il contribuente, per il periodo di un anno, come sopra individuato, non maturi il diritto a fruire delle agevolazioni”.

In termini pratici, il destinatario della sanzione potrà continuare a fruire di benefici maturati in precedenza anche nel periodo di esclusione.

Di contro, non potrà avvantaggiarsi, anche in anni successivi, di agevolazioni il cui diritto sarebbe maturato, in assenza della sanzione, nell’anno di esclusione.

Infine, viene ricordato che contro il provvedimento che applica la sanzione dell’esclusione per un anno dai benefici fiscali si può, entro sessanta giorni, ricorrere al Tar.

Termini doppi (120 giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio) per la via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proponibile, però, per soli motivi di legittimità.

2) Dogane: Partono da settembre 2011 le indagini finanziarie

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane del 04 luglio 2011 ha approvato le regole per la trasmissione telematica delle richieste di informazioni agli operatori finanziari.

Dal prossimo mese di settembre sarà, quindi, avviata ufficialmente la procedura per le indagini finanziarie da parte degli stessi uffici dell’Agenzia. Dunque, anche nel comparto doganale sarà resa attiva la procedura di acquisizione delle informazioni finanziarie, con lo scopo di effettuare i controlli utili all’accertamento delle violazioni in materia di Iva sugli scambi intracomunitari, ai sensi dell’art. 51 del DPR n. 633/1972.

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane

Dal 1° settembre 2011 sarà attivata la procedura informatica relativa alla trasmissione telematica delle richieste agli operatori finanziari e delle relative risposte di cui all’art. 51, comma 2, numero 7), del DPR n. 633/1972, concernenti dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata con i loro clienti.

Le richieste telematiche sono inoltrate dal Direttore dell’Ufficio delle Dogane, o dal Direttore dell’Area Antifrode delle Direzioni Interregionali e Regionali, o dal Direttore dell’Area procedure e controlli settore dogane e antifrode della Direzione Interregionale per il Piemonte e la Valle d’Aosta, o dal Direttore dell’Area dogane, accise, antifrode e servizi chimici delle Direzioni Provinciali; le successive risposte telematiche sono inviate, invece, dai soggetti di cui all’art.51, comma 2, numero 7) del DPR n. 633/1972, secondo le regole tecniche specificate negli allegati del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005 come

modificato, da ultimo, dal successivo provvedimento del 12 novembre 2007.

L'elenco dei suddetti soggetti obbligati alle risposte è contenuto nell'allegato 3 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005.

Le richieste di informazioni sono firmate digitalmente dai citati soggetti e sono inviate per mezzo del sistema di Posta Elettronica Certificata dell'Agenzia delle Dogane.

Le richieste di informazioni sono inoltrate per il tramite dell'applicazione informatica predisposta dall'Agenzia delle dogane alla casella di Posta Elettronica Certificata appositamente attivata dagli operatori finanziari obbligati alle risposte.

Gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata attivati, dagli operatori a cui le strutture dell'Agenzia delle Dogane inoltrano le richieste di informazioni, sono consultabili tramite un apposito registro istituito presso l'Agenzia delle Entrate e da questa reso disponibile anche agli altri Organi di controllo.

Le risposte sono firmate digitalmente dal responsabile della struttura accentrata della banca o dall'operatore finanziario ovvero dal responsabile della sede o dell'ufficio destinatario delle richieste o da altro soggetto da questi delegato.

Gli operatori finanziari destinatari di richieste possono, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla richiesta, procedere all'invio cumulativo di tutte le risposte negative con un unico messaggio.

Per gli schemi di richiesta, di risposta e di risposta cumulativa sono utilizzati i modelli riportati nell'allegato n. 4 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Per le tabelle generali dei movimenti, dei tipi di rapporto e dei tipi di collegamento sono utilizzati gli schemi riportati negli allegati n. 1, 2 e 3 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

In caso di omessa trasmissione, ovvero di trasmissione oltre i termini previsti dei dati delle notizie e dei documenti richiesti verrà applicata la sanzione di cui all'art. 10, del Decreto Legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471.

Infine, all'irrogazione della sanzione provvederà l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente cui si riferisce la richiesta.

(Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, Prot. n. 63763/RU, del 04 luglio 2011)

3) Assonime: Direttiva sui diritti dei consumatori

Direttiva sui diritti dei consumatori: Adozione in plenaria. Su tale materia è incentrata la seguente (interessante) nota di Assonime del 06 luglio 2011.

Il 23 giugno 2011, il Parlamento europeo riunito in sessione plenaria ha adottato la direttiva sui diritti dei consumatori.

La direttiva si applica ai contratti conclusi tra un professionista e un consumatore e ai contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità e teleriscaldamento, da parte di prestatori pubblici, forniti su base contrattuale. Non rientrano nel campo di applicazione della direttiva i contratti relativi, tra l'altro, ai servizi sociali, all'assistenza sanitaria, alle attività d'azzardo, ai servizi finanziari, e ai viaggi e circuiti "tutto compreso".

Gli Stati membri possono decidere di non applicare la direttiva ai contratti conclusi fuori dai locali commerciali di un valore non superiore a € 50,00, o altro valore inferiore da essi stabilito.

Per i contratti diversi da quelli negoziati a distanza o fuori dai locali commerciali, la direttiva fissa una serie di informazioni precontrattuali che devono essere trasmesse al consumatore in modo chiaro e comprensibile, qualora non siano già evidenti dal contesto, come:

- le caratteristiche dei beni e servizi;
- l'identità, indirizzo e numero di telefono del professionista;
- il prezzo complessivo (tasse incluse) o, qualora non sia possibile determinarlo in anticipo, le modalità di calcolo e le eventuali spese aggiuntive (di spedizione, consegna o postali) o l'indicazione che tali spese saranno addebitate al consumatore,
- le modalità di pagamento, consegna e esecuzione;
- l'esistenza della garanzia legale;
- la durata del contratto o le condizioni per la sua risoluzione.

Gli Stati membri possono adottare o mantenere obblighi di informazione precontrattuale più stringenti.

La direttiva stabilisce anche obblighi di informazioni precontrattuali da fornire al consumatore nei contratti a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali. Ad esempio:

- il prezzo totale, tasse incluse, o se esso non può essere calcolato in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali. Le spese o i costi aggiuntivi non comunicati, non possono essere addebitati al consumatore;
- il costo per l'uso di mezzi di comunicazione a distanza, se diverso dalla tariffa di base;
- le condizioni, termini e procedure per esercitare il diritto di recesso;
- l'informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni qualora essi, per loro natura, non possano essere restituiti a mezzo posta. Se tale costo non è

comunicato, non potrà essere addebitato al consumatore;

- le condizioni di depositi o ad altre garanzie finanziarie.

Dette informazioni possono essere modificate solo con il consenso esplicito delle parti. Esse si aggiungono agli obblighi informativi richiesti dalla direttiva servizi (2006/123/CE) e dalla direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE) e, in caso di conflitto, prevalgono queste.

L'onere della prova per il rispetto dei requisiti informativi ricade sul professionista.

La direttiva, inoltre, fissa i requisiti formali, di armonizzazione massima, da rispettare in caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali o a distanza. Ad esempio, la direttiva stabilisce che per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali le informazioni precontrattuali devono essere trasmesse per iscritto o su altro supporto durevole, essere leggibili e presentate in un linguaggio semplice e comprensibile.

Il consumatore deve ricevere una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o altro mezzo durevole.

Alcune eccezioni sono previste per certi tipi di servizi effettuati su richiesta del consumatore.

Per i contratti conclusi a distanza, la direttiva stabilisce che, se il contratto è concluso elettronicamente, il professionista deve comunicare al consumatore certe informazioni immediatamente prima che l'ordine sia effettuato e deve assicurarsi che il consumatore abbia confermato espressamente che l'ordine implica un obbligo di pagamento.

In mancanza di tali informazioni, il consumatore non è vincolato dal contratto o ordine.

Se il contratto è concluso per telefono, gli Stati membri possono prevedere che il consumatore sia vincolato solo dopo aver firmato l'ordine o aver inviato il suo consenso scritto.

La direttiva disciplina anche il diritto di recesso del consumatore da contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali, senza motivazione e senza costi, a parte il costo diretto della restituzione dei beni al professionista.

La direttiva, in particolare, stabilisce gli obblighi del commerciante e del consumatore in caso di recesso e i casi in cui il diritto di recesso non si applica. Essa fissa il termine per esercitare il diritto di recesso a 14 giorni e individua, per i diversi tipi di contratto, il momento dal quale esso inizia a decorrere.

Se il commerciante omette di informare il consumatore sul diritto di recesso, il termine per l'esercizio di tale diritto è di 12 mesi, dopo la fine del periodo di recesso iniziale.

Se il professionista fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso nei 12 mesi (si noti che solo la versione italiana riporta come data 6 mesi) dalla data di inizio del periodo di recesso, questo scade 14 giorni dopo che il consumatore ha ricevuto le informazioni.

In caso di recesso, il professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti, incluse le spese di

consegna, a meno che il consumatore non abbia scelto un tipo di consegna diverso dal quello meno costoso offerto dal professionista.

Il consumatore informa il professionista circa la decisione di recedere utilizzando il modello della direttiva o altra dichiarazione esplicita.

L'onere della prova relativa all'esercizio del diritto di recesso grava sul consumatore.

La direttiva, inoltre, fissa a 30 giorni il termine di consegna. Tale termine non si applica qualora le parti si siano accordate diversamente, o la consegna ad una certa data sia fondamentale per l'esecuzione del contratto o qualora il commerciante abbia rifiutato di consegnare i beni.

In relazione all'uso di certi mezzi di pagamento, la direttiva vieta al professionista di imporre al consumatore, tariffe superiori a quelle sostenute dal professionista per l'uso di tali mezzi.

Inoltre, qualora il commerciante utilizzi una linea telefonica per le sue comunicazioni con il consumatore relative al contratto, queste non possono essere di un importo superiore alla tariffa di base.

Qualora i beni oggetto del contratto debbano essere spediti al consumatore, il rischio di perdita o danno degli stessi è trasferito al consumatore solo dal momento in cui esso ne acquista il possesso fisico.

Il rischio è trasferito al consumatore al momento della consegna al vettore, se il vettore è stato incaricato dal consumatore stesso e tale scelta non è stata offerta dal professionista.

Per quel che riguarda i pagamenti supplementari, la direttiva stabilisce che prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall'offerta, il professionista chiede il consenso espresso del consumatore per qualsiasi pagamento supplementare oltre alla remunerazione concordata per la prestazione principale.

Se il professionista ha dedotto il consenso utilizzando opzioni prestabilite, il consumatore ha diritto al rimborso di tale pagamento.

Infine, la direttiva stabilisce che il consumatore non ha nessun obbligo in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento, contenuto digitale e servizi, già vietata dalla direttiva sulle pratiche commerciali sleali.

In questi casi, il silenzio del consumatore non costituisce assenso. Eventuali clausole contrattuali che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalla presente direttiva, non vincolano il consumatore. La presente direttiva deve ora essere formalmente adottata dal Consiglio.

(Assonime, nota del 06 luglio 2011)

4) Presunzione di dividendi in nero solo in presenza di ricavi accertati

Solo la sussistenza di ricavi definitivamente accertati può far presumere il pagamento in nero dei dividendi nelle società a ristretta base sociale.

Lo ha stabilito la **Corte di Cassazione**, con la **sentenza n. 8207 del 2011**, secondo cui solo la definitività del presupposto costituisce una presunzione primaria (di primo grado, anziché di secondo grado), sulla quale presuppone il pagamento in nero di un dividendo.

Nel caso di specie, l'Amministrazione finanziaria ha contestato a due società l'occultamento di ricavi, nonché la distribuzione ai soci di dividendi extrabilancio, contestando ai soci, l'omessa dichiarazione dei redditi di capitale.

La Suprema Corte, già con la pronuncia n. 2409/2003, ebbe modo di affermare il principio secondo il quale la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extrabilancio della società, non viola il cd. "divieto di doppia presunzione" in quanto il reddito della società, "una volta giudizialmente definito diviene poi non una presunzione bensì un dato certo, su cui si innesca la diversa presunzione che non riguarda la società bensì altri soggetti, i soci".

La presunzione di distribuzione degli utili ai soci di società a ristretta base sociale opera non solo quando sia accertata tale ristretta base sociale (requisito soggettivo), ma anche quando sia validamente accertata, a carico della società, la sussistenza di ricavi non contabilizzati (requisito oggettivo), che costituiscono il presupposto per l'accertamento a carico dei soci in ordine ai relativi dividendi.

Senza tali condizioni non è possibile muovere alcuna contestazione ai soci circa l'incasso dei dividendi extrabilancio.

(Altalex, nota di giugno 2011)

5) L'illecito deontologico del professionista è più grave se commesso nel piccolo centro

L'illecito deontologico è considerato di maggiore gravità nel caso in cui venga commesso in un piccolo centro, causa "l'eco negativa di un territorio nel quale è ridotto il numero degli abitanti (essendo più alte le probabilità di conoscenza tra gli stessi)".

Lo hanno stabilito i giudici della Suprema **Corte di Cassazione** con la "singolare" **decisione n.**

11791 del 27 maggio 2011,.

Il professionista era stato già sospeso per il periodo di un anno dalla Commissione regionale di Disciplina; sanzione che poi era stata convalidata anche dalla Corte di Appello.

Inutile anche il ricorso per Cassazione. Con la citata sentenza la Corte ha respinto il ricorso presentato dal notaio, rilevando la responsabilità del professionista e confermando la sanzione disciplinare inflittagli, ossia la sospensione di 1 anno, in quanto lo stesso aveva indebitamente trattenuto alcuni documenti e del denaro che gli erano stati affidati da un terzo, e di non aver, altresì, prestato la collaborazione ai tentativi di amichevole composizione tentati dal consiglio dell'Ordine notarile.

In tal modo il notaio aveva compromesso la dignità nonché il decoro della propria classe di appartenenza.

(Altalex, nota di giugno 2011)

6) Manovra: Decreto in vigore

Manovra: Napolitano ha firmato il D.L., è in vigore da ieri.

“Il presidente della Repubblica ha firmato il decreto sulla manovra”. Lo ha reso noto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Gianni Letta, nella conferenza stampa sul provvedimento al ministero dell’Economia.

“Oggi pomeriggio il decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale - aggiunge Letta - e da stasera sarà in vigore”.

In merito alla tempistica, Letta ha spiegato che “il tempo trascorso dal Cdm alla pubblicazione in Gazzetta é dovuto alla messa a punto dal punto di vista tecnico e giuridico delle singole norme”.

Tremonti, senza delega scatta blocco 15% regimi di favore fiscale

“Se vuoi fare una vera riforma si deve passare dalla delega e cambiare il sistema. Noi pensiamo di avere la delega entro il 2012, in alternativa scatterà il blocco del 15% di tutti i regimi di favore fiscale”.

Il ministro dell’Economia Giulio Tremonti, ha illustrato il significato della manovra economica spiegando che questa é composta da due parti:

“Dal Decreto Legge e dalla delega assistenziale”.

Tremonti ha spiegato che il governo “centrerà tutti i numeri della manovra con due strumenti, il decreto legge e la delega assistenziale. Alle obiezioni sulla delega – aggiunge il ministro – rispondo che se vuoi fare dei cambiamenti di questa dimensione, devi cambiare il sistema e nella delega questi cambiamenti ci sono”.

Tremonti, quindi, confermato che “se non ci sarà la delega scatterà per legge, nella legge di stabilità, un meccanismo di chiusura automatico delle agevolazioni fiscali del valore di 150 miliardi”.

Illustrando i numeri della manovra Tremonti ha ribadito che “il pareggio di bilancio è fondamentale”.

In tal senso – ha aggiunto Tremonti – sul 2011 abbiamo previsto una correzione e una manutenzione per 2 miliardi e siamo assolutamente certi che l’obiettivo nel 2011 sarà centrato a legge vigente”.

Sul 2012, ha concluso il ministro, “la correzione é di 6 miliardi che si aggiungerà a quanto fatto negli anni passati, mentre sul 2013 abbiamo una correzione di 28 miliardi più 2 miliardi dalla delega assistenziale. Sul 2014 ci saranno 25 miliardi più 15 miliardi della delega”.

Chiusura agevolata delle liti tributarie

La c.d. Manovra correttiva riporta le disposizioni (art. 39) inerenti la chiusura agevolata delle liti tributarie, in particolare, di liti pendenti alla data del 1° maggio 2011, di valore massimo di 20.000,00 euro.

Le liti fiscali che possono essere definite sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, fino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio; gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione.

Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012.

Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l’eventuale diniego della definizione; restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di stato illegittimi.

Contenzioso tributario previo reclamo

Il decreto legge sulla manovra correttiva prevede l’introduzione di una nuova procedura. Per gli atti impugnabili a partire dal 1° gennaio 2012 e per le liti di valore non superiore a 20mila euro, il procedimento davanti alle Commissioni tributarie dovrà essere obbligatoriamente preceduto dalla proposizione di un reclamo.

Tale reclamo dovrà essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento, a pena di inammissibilità del ricorso e potrà contenere una proposta di mediazione che indichi la rideterminazione delle somme dovute. L'ufficio dovrà decidere se accogliere il reclamo o la proposta di mediazione. Potrà formulare anche una controproposta.

Ritenuta sui bonifici: Ridotta dal 10 al 4 %

In virtù dell'art. 23 della manovra, viene ridotta dal 10 al 4 %, la ritenuta da operare sui bonifici destinati al pagamento delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie o per il risparmio energetico, che danno la possibilità di fruire delle detrazioni, rispettivamente, del 36% e del 55%.

Partite I.V.A. chiuse d'ufficio

L'attribuzione del numero di partita I.V.A., in base al neo art. 23 della manovra, sarà revocata d'ufficio qualora per tre annualità consecutive il titolare non abbia esercitato l'attività d'impresa o di arti e professioni o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A., non abbia adempiuto.

Banche, aumenta l'Irap

Previsto aumento di Irap per banche e intermediari finanziari e un aumento dell'imposta di bollo sui dossier titoli. Scatta, poi, il superbollo per le auto di lusso (art. 23).

A partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato. L'addizionale deve essere corrisposta con le modalità e i termini da

stabilire con Provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30% dell'importo non versato.

Riporto perdite

Al fine di rendere più rigoroso il regime di riporto delle perdite, all'art. 84 del TUIR, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'articolo

109, comma 5. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze.

Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva."

Ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili

Per rendere più rigoroso il regime di ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili, all'art. 104 del TUIR, in base al citato art. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

Nel comma 2 viene aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso la quota di ammortamento finanziario deducibile non può essere superiore al 1 per cento del costo dei beni. La precedente misura percentuale si applica anche ai beni di cui al comma 1 ammortizzati ai sensi degli articoli 102 e 103".

Altre misure in materia fiscale

Seguono tante altre misure in materia fiscale che verranno esaminate negli articoli sulle novità fiscali dei prossimi giorni.

7) Soggetto black list: Transazioni da comunicare sempre

Le transazioni con operatori economici situati in Paesi black list vanno sempre "comunicate", anche se formalmente riconducibili a una partita Iva rilasciata da uno Stato a fiscalità ordinaria in cui sono territorialmente rilevanti.

Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 71/E del 6 luglio 2011.

Ciò è contenuto in un documento di prassi che dà indicazione sulle modalità di compilazione del quadro A del modello di "comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata", relativamente a un caso in cui una società italiana aveva acquistato beni da una limited lussemburghese, da questa fatturati, però, utilizzando partite Iva Ue, attribuite da Stati membri nei quali la compagine lussemburghese si era identificata direttamente.

L'Agenzia delle Entrate ha, in pratica, precisato che la regola di condotta, contenuta nella circolare n. 53/E del 2010, in base alla quale "devono ritenersi soggette all'obbligo di

comunicazione in esame anche le operazioni realizzate da un soggetto passivo IVA nei confronti del rappresentante fiscale di un operatore economico avente sede, residenza o domicilio in un Paese a regime fiscale privilegiato, qualora il rappresentante sia nominato in un Paese non incluso nella black list”, trova applicazione anche quando il soggetto “black list” nel Paese a fiscalità ordinaria in cui opera si sia identificato direttamente.

Nella sostanza, infatti, l’operazione, aspetti formali a parte, ha comunque avuto come controparte un operatore economico localizzato in uno Stato a fiscalità privilegiata.

Il quadro A del modello di comunicazione va, in conclusione, compilato in maniera “ordinaria”, indicando, cioè, il codice fiscale della società localizzata nel Paese black list (nel caso esaminato, quello lussemburghese) e riempiendo lo spazio relativo al codice Iva con quello rilasciato dal Paese in cui l’operatore economico straniero si è identificato ai fini del compimento dell’operazione economica. Per ultimo, viene precisato che in presenza di più codici, va compilato un quadro per ognuno di essi.

Vincenzo D’Andò

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l